

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sul Progetto di Fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.A.
in Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione (la “**Relazione**”), redatta ai sensi dell’art. 2501-*quinquies* del Codice Civile, descrive, sotto il profilo giuridico ed economico, l’operazione di fusione per incorporazione (la “**Fusione**” o l’“**Operazione**”) in Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. (in seguito anche “**BAPR**”, o la “**Società Incorporante**”) di Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A. (in seguito anche “**BPSA**” o la “**Società Incorporata**” e, unitamente a BAPR, le “**Banche**”).

Si ricorda che in data 25 maggio 2024, le Banche hanno sottoscritto un accordo quadro (l’“**Accordo Quadro**”) volto a disciplinare le modalità di realizzazione della Fusione, la gestione interinale di BPSA nel periodo compreso tra le date di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e la Data di Efficacia della Fusione (come *infra* definita), nonché la *governance* dell’entità risultante dalla Fusione.

I razionali strategici e le modalità realizzative della Fusione sono di seguito illustrati.

2. LE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

2.1 La Società Incorporante – BAPR

BAPR è una banca popolare, con sede legale in Ragusa (RG), Viale Europa n. 65, codice fiscale e P. IVA n. 00026870881, iscritta al n. 1330 dell’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia.

BAPR è stata fondata nel 1889 come banca popolare e lo è tutt’oggi. Obiettivo primario dell’attività d’impresa è per BAPR la re-immissione sul territorio siciliano della ricchezza prodotta.

BAPR ha più di 20.000 azionisti, oltre 250.000 clienti e impiega 718 risorse umane, operanti presso n. 83 dipendenze, di cui n. 80 nella Sicilia orientale, due nella Sicilia occidentale (Palermo e Cefalù) ed una a Milano. Al 31 dicembre 2023 il Total Capital Ratio di BAPR era pari a 21,80%, a fronte di un Overall Capital Requirement del 13,20%. Ciò che fa di BAPR una delle realtà bancarie più solide in Italia.

A far data dal 28 dicembre 2017, le azioni di BAPR sono ammesse alla negoziazione sul segmento oggi denominato “*Equity Auction*” del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel Sim S.p.A. (codice ISIN IT0005419095). Il titolo azionario, nonostante la scarsa liquidità che caratterizza il mercato di riferimento, è stato tra i titoli più trattati sulla sede di negoziazione nel periodo gennaio 2022 – dicembre 2023 (n. 1.475.437 azioni scambiate per un controvalore di € 20.536.054,70), anche grazie al contributo apportato dall’emittente attraverso il ricorso ad un *liquidity provider* e ad un’articolata operazione di *capital management*, denominata “*Lympha*”, realizzata nel 2022.

2.2 La Società Incorporata – BPSA

BPSA è una banca popolare, con sede legale in Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele 10, codice fiscale e P. IVA n. 00089160840, iscritta al n. 1571 dell’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia.

BPSA nasce nel 1920 con la denominazione “*Unione Economica Popolare*” allo scopo di sostenere le piccole e medie imprese, gli artigiani e i risparmiatori del proprio territorio di riferimento. Oggi opera attraverso 23 filiali, di cui 22 dislocate nella Regione Sicilia, con un organico di circa 182 persone. Ha circa 7.000 soci ai quali offre i propri servizi mutualistici, tra i quali, finanziamenti a tassi agevolati, prodotti di investimento evoluti, un *network* di esercizi convenzionati.

A far data dal 25 giugno 2018, le azioni di BPSA sono ammesse alla negoziazione sul segmento oggi denominato “*Equity Auction*” del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel Sim S.p.A. (codice ISIN IT0000082583); dal 15 giugno 2023 il titolo è sospeso dalle negoziazioni.

3. STRUTTURA DELL’OPERAZIONE

L’Operazione si configura come una fusione per incorporazione di BPSA in BAPR ai sensi degli artt. 2501, *et seq.*, del Codice Civile, in base alla quale verranno assegnate ai soci di BPSA n. 1 (una) azione di BAPR per ogni n. 4 (quattro) azioni di BPSA di cui i medesimi sono titolari (il “**Rapporto di Cambio**”). Le azioni che verranno assegnate ai soci di BPSA avranno godimento regolare e parteciperanno agli utili di BAPR a partire dalla Data di Efficacia delle Fusione (come *infra* definita).

La Fusione dovrà essere approvata dalle assemblee dei soci delle Banche riunite in sede straordinaria. Le situazioni patrimoniali di riferimento, ai sensi dell’art. 2501-*quater*, secondo comma, del Codice Civile, sono i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2023 di BAPR e di BPSA, approvati dalle rispettive assemblee dei soci rispettivamente in data 13 aprile 2024 e 26 maggio 2024, ciascuno dei quali è corredata da una relazione della società di revisione incaricata, contenente il relativo giudizio espresso a seguito dell’attività di revisione svolta, rilasciata ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014.

Per maggiori dettagli in merito al Rapporto di Cambio e alla determinazione dello stesso si rimanda alla successiva Sezione 6 della presente Relazione.

3.1 Data di efficacia della Fusione e data di imputazione delle operazioni di BPSA al bilancio di BAPR

Subordinatamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive all’Atto di Fusione (come *infra* definite), successivamente all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 del Codice Civile e in conformità dell’art. 2504-*bis*, secondo comma, del Codice Civile, gli effetti giuridici della Fusione decorreranno dall’ultimo giorno del mese in cui l’Atto di Fusione (come *infra* definito) sarà stato iscritto presso i competenti Registri delle Imprese (la “**Data di Efficacia della Fusione**”).

Le operazioni effettuate da BPSA verranno imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio di BAPR a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificherà la Data di Efficacia della Fusione.

3.2 Riflessi tributari della Fusione

Per quanto attiene ai profili tributari della Fusione, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività di BPSA sono acquisite nel bilancio di BAPR in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). In capo agli azionisti di BPSA il concambio delle azioni detenute in BPSA non costituisce realizzo dei titoli stessi, concretando, piuttosto, una mera sostituzione dei titoli di BPSA (che verranno annullati per effetto della Fusione) con i titoli di BAPR.

Ai fini delle imposte indirette, la Fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del d.p.r. n. 633/1972. Ai sensi di tale norma, infatti, non sono considerati cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni tra società. Tale atto, pertanto, è soggetto a imposta di registro nella misura di Euro 200,00 ai sensi dell'art. 4, lettera b) della parte prima della tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, numero 131. Anche ai fini dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale è espressamente prevista la tassazione in misura fissa di Euro 200,00, rispettivamente dall'art. 4 della tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e dall'art. 10, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

3.3 Aspetti autorizzativi della Fusione

Il perfezionamento degli atti inerenti la Fusione è subordinato al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- (a) il provvedimento autorizzativo da parte della Regione Siciliana, previo parere vincolante di Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 57 e 159 del TUB, avente ad oggetto il perfezionamento della Fusione (**l'"Autorizzazione per il Perfezionamento della Fusione"**);
- (b) il provvedimento autorizzativo da parte della Regione Siciliana, previo parere vincolante di Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 56 e 159 del TUB, avente ad oggetto il Nuovo Statuto (come *infra* definito) (**l'"Autorizzazione per l'Adozione del Nuovo Statuto"**);
- (c) il nulla-osta (eventualmente ottenuto anche tramite il meccanismo del silenzio-assenso) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, avente ad oggetto il perfezionamento della Fusione (**l'"Autorizzazione Golden Power"**);
- (d) il provvedimento autorizzativo da parte di Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento UE 26 giugno 2013, n. 575, avente ad oggetto il rimborso di strumenti di capitale primario, funzionale al regolamento del Diritto di

Recesso (come *infra* definito) spettante agli azionisti di BPSA ai sensi degli artt. 2532 *et seq.* del Codice Civile (l’**“Autorizzazione per l’Acquisto di Azioni Proprie”**).

3.4 Condizioni sospensive al deposito della documentazione inerente la Fusione

L’Accordo Quadro prevede che le Banche provvedano (i) al deposito del progetto di fusione – redatto, rispettivamente, da BAPR e BPSA ai sensi dell’art. 2501-ter del Codice Civile (il **“Progetto di Fusione”**) – presso il Registro delle Imprese competente, ovvero alla pubblicazione sui rispettivi siti *internet*, ai sensi dell’art. 2501-ter, comma 3, del Codice Civile, nonché (ii) al deposito della documentazione inerente la Fusione di cui all’art. 2501-septies, del Codice Civile, subordinatamente all’avveramento delle seguenti condizioni sospensive:

- (1) l’ottenimento dell’Autorizzazione per l’Adozione del Nuovo Statuto; e
- (2) l’ottenimento dell’Autorizzazione per il Perfezionamento della Fusione.

Si precisa che alla data della presente Relazione, l’Autorizzazione per l’Adozione del Nuovo Statuto e l’Autorizzazione per il Perfezionamento della Fusione sono state rilasciate in data 27 giugno 2024.

3.5 Condizioni risolutive alle deliberazioni assembleari

Ai sensi delle previsioni di cui all’Accordo Quadro, l’efficacia delle deliberazioni che saranno assunte dalle assemblee dei soci di BAPR e BPSA chiamate ad approvare il Progetto di Fusione e il Nuovo Statuto (come *infra* definito), sarà sottoposta alle seguenti condizioni risolutive:

- (1) l’esercizio del Diritto di Recesso (come *infra* definito) da parte degli azionisti di BPSA titolari di un numero di azioni tale da determinare un controvalore massimo complessivo delle azioni BPSA oggetto di rimborso eccedente l’importo di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/oo) (la **“Prima Condizione Risolutiva della Delibera Assembleare”**);
- (2) la circostanza che l’Autorità di Vigilanza richieda a BPSA l’adozione di misure di rafforzamento patrimoniale (la **“Seconda Condizione Risolutiva della Delibera Assembleare”** e, unitamente alla Prima Condizione Risolutiva della Delibera Assembleare, le **“Condizioni Risolutive della Delibera Assembleare”**).

Ai sensi dell’Accordo Quadro, le Condizioni Risolutive della Delibera Assembleare sono poste nell’interesse esclusivo di BAPR e, pertanto, potranno essere validamente rinunciate ad insindacabile giudizio della medesima. BAPR potrà rinunciare a ciascuna delle Condizioni Risolutive della Delibera Assembleare entro 7 (sette) giorni lavorativi dal momento in cui BAPR avrà avuto notizia dell’avveramento, restando inteso che in

caso di mancata rinuncia entro tale termine la relativa Condizione Risolutiva della Delibera Assembleare si intenderà definitivamente avverata.

3.6 Condizioni sospensive alla stipula dell’Atto di Fusione

Ai sensi delle previsioni di cui all’Accordo Quadro, l’obbligo delle Banche di dare corso alla stipula dell’atto di fusione ai sensi dell’art. 2504, del Codice Civile (l’**“Atto di Fusione”**), è sospensivamente condizionato all’avveramento delle seguenti condizioni sospensive (le **“Condizioni Sospensive all’Atto di Fusione”**):

- (1) l’ottenimento dell’Autorizzazione Golden Power;
- (2) l’approvazione del Progetto di Fusione da parte dell’assemblea dei soci di BAPR e BPSA;
- (3) l’ottenimento dell’Autorizzazione per l’Acquisto di Azioni Proprie.

Ai sensi dell’Accordo Quadro, la Condizione Sospensiva all’Atto di Fusione di cui al precedente Paragrafo (3) è posta nell’esclusivo beneficio e interesse di BAPR, sicché potrà essere rinunciata ad insindacabile giudizio della medesima.

3.7 Scioglimento dell’Accordo Quadro

Ai sensi delle previsioni dell’Accordo Quadro, l’efficacia del medesimo è sottoposta alle seguenti condizioni risolutive:

- (a) l’esercizio del Diritto di Recesso da parte degli Azionisti di BPSA titolari di un numero di azioni tale da determinare un controvalore massimo complessivo delle azioni BPSA oggetto di rimborso eccedente l’importo di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/oo) (la **“Prima Condizione Risolutiva dell’Accordo Quadro”**);
- (b) la circostanza che l’Autorità di Vigilanza richieda a BPSA, durante il Periodo Interinale (come *infra* definito), l’adozione di misure di rafforzamento patrimoniale (la **“Seconda Condizione Risolutiva dell’Accordo Quadro”** e, unitamente alla Prima Condizione Risolutiva dell’Accordo Quadro, le **“Condizioni Risolutive dell’Accordo Quadro”**).

Le Condizioni Risolutive dell’Accordo Quadro sono poste nell’interesse esclusivo di BAPR e, pertanto, potranno essere validamente rinunciate ad insindacabile giudizio della medesima. BAPR potrà rinunciare a ciascuna delle Condizioni Risolutive dell’Accordo Quadro entro 7 (sette) giorni lavorativi dal momento in cui la stessa avrà avuto notizia dell’avveramento, restando inteso che in caso di mancata rinuncia entro tale termine la relativa Condizione Risolutiva dell’Accordo Quadro si intenderà definitivamente avverata.

Inoltre, ai sensi dell’Accordo Quadro, BAPR potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di (i) violazione da parte di BPSA degli impegni assunti dalla medesima con riferimento alla gestione durante il Periodo Interinale (come *infra*

definito); (ii) non veridicità e non correttezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate da taluni esponenti chiave di BPSA, in ipotesi di dolo.

Infine, sempre ai sensi dell'Accordo Quadro, BAPR potrà recedere dallo stesso nell'ipotesi di eventi, fatti o circostanze, causati, accaduti, emersi o conosciuti prima della Data di Efficacia della Fusione e che abbiano, o possano ragionevolmente avere, un impatto negativo significativo sulle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie o di liquidità, anche prospettiche, di BPSA, rispetto alle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie o di liquidità risultanti dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 di BPSA .

In tutti i casi di scioglimento dell'Accordo Quadro, BAPR e BPSA saranno liberate da qualsivoglia obbligo derivante dallo stesso, ivi incluso l'obbligo di dar corso alla Fusione e di addivenire alla stipula dell'Atto di Fusione.

3.8 Modifiche statutarie

L'assemblea dei soci di BAPR chiamata ad approvare il Progetto di Fusione delibererà altresì l'adozione di un nuovo statuto della Società Incorporante (il “**Nuovo Statuto**”).

Il Nuovo Statuto conterrà, rispetto all'attuale statuto vigente di BAPR, le modifiche qui di seguito sinteticamente illustrate:

- (a) all'art. 1 viene modificata la denominazione sociale di BAPR in “Banca Agricola Popolare di Sicilia società cooperativa per azioni”;
- (b) all'art. 25, per ragioni organizzative, viene espressamente previsto che possano essere nominati scrutatori anche soggetti non soci;
- (c) all'art. 26 vengono innalzati i quorum costitutivi dell'assemblea ordinaria (30 per cento del numero dei soci) e straordinaria (50 per cento del numero dei soci) in prima convocazione. Rimangono invece invariati i quorum costitutivi in seconda convocazione;
- (d) all'art. 30 è stata eliminata, al comma 1, la previsione che impone di determinare ogni tre anni il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, ciò rispondendo all'esigenza di concedere maggiore flessibilità all'assemblea ordinaria dei soci in merito all'efficacia temporale della delibera relativa al numero degli amministratori. Inoltre, al comma 9, in ragione dell'ampiamento della base sociale, è stato incrementato a 500 il numero dei “soci presentatori” delle candidature alla carica di amministratore;
- (e) all'art. 42, in ragione dell'ampiamento della base sociale, è stata inserita una “soglia qualificata” di 50 “soci presentatori” delle candidature alla carica di sindaco;

(f) all'art. 54 è stata introdotta una specifica disposizione transitoria volta a disciplinare l'ammissione a socio di BAPR di tutti coloro che sono già iscritti al libro soci di BPSA alla data dell'Atto di Fusione, a condizione che a seguito della delibera di Fusione non abbiano esercitato il Diritto di Recesso (come di seguito definito) e risultino titolari di almeno n. 1 azione di BAPR. Ai fini dell'esercizio dei diritti sociali (ad esempio, del diritto all'intervento in assemblea) e della partecipazione agli scambi mutualistici, si è precisato che la qualifica di socio è da intendersi acquisita fin dalla data di prima iscrizione nel libro soci di BPSA. Quanto agli azionisti non soci di BPSA, si prevede che potranno divenire soci di BAPR nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dallo statuto di BAPR per tutti gli altri azionisti non soci.

4. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

La Fusione assume per le Banche un forte razionale industriale e strategico.

La Fusione consentirebbe, infatti, l'integrazione tra due realtà tra loro contigue sia in termini geografici sia di vocazione popolare, creando una nuova entità che sarà presente sull'intero territorio siciliano (ad eccezione della provincia di Trapani) e sarà preceduta nella Regione solo dai due maggiori gruppi dell'intero sistema bancario italiano. Finalità precipua è dunque la creazione di una banca popolare regionale idonea a salvaguardare i livelli occupazionali, mantenendo la sede direzionale in Sicilia e conservando l'ampia copertura territoriale garantita dalla rete di filiali di entrambe le Banche.

La Fusione permetterebbe agli attuali soci di BPSA di prende parte alla creazione di valore nel lungo termine, beneficiando direttamente i) del rinnovato progetto industriale di BAPR, reso possibile nell'ambito dell'Operazione dall'ampia disponibilità patrimoniale sufficiente a coprire eventuali scenari avversi, ii) delle sinergie conseguibili dall'aggregazione, abilitate da una sostanziale omogeneità in termini di principali fornitori e fabbriche prodotto tra le Banche (*outsourcer* informatico, accordi distributivi in ambito credito al consumo, *leasing*, comparto assicurativo, gestione del risparmio e monetica) e iii) di eventuali programmi commerciali rivolti ai soci di BAPR.

5. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO E RELAZIONE DELL'ESPERTO

Ai sensi dell'art. 2501-*quater*, secondo comma, del Codice Civile, le situazioni patrimoniali di riferimento sono i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2023 di BAPR e di BPSA, approvati dalle rispettive assemblee dei soci rispettivamente in data 13 aprile 2024 e 26 maggio 2024, ciascuno dei quali è corredata da una relazione della società di revisione incaricata, contenente il relativo giudizio espresso a seguito dell'attività di revisione svolta, rilasciata ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014.

Con provvedimento datato 17 maggio 2024, come rettificato in data 23 maggio 2024, il Tribunale di Catania, su istanza congiunta di BAPR e BPSA, ha nominato Deloitte &

Touche S.p.A. quale esperto incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art. 2501-sexies, del Codice Civile (l'**"Esperto"**).

6. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

6.1 Premessa

Nell'ambito delle proprie analisi e valutazioni, il consiglio di amministrazione di BAPR si è avvalso del supporto di EY Advisory S.p.A. che ha rilasciato il proprio parere in merito alla congruità, dal punto di vista economico e finanziario, del Rapporto di Cambio proposto.

Coerentemente con le indicazioni della migliore dottrina e con quanto osservabile nella prassi in operazioni analoghe, è stata effettuata una valorizzazione di BAPR e di BPSA con l'obiettivo di esprimere una stima comparativa e in termini relativi dei valori delle Banche stesse volta alla determinazione del Rapporto di Cambio. Le analisi valutative sviluppate devono pertanto essere intese unicamente in termini relativi e con esclusivo riferimento alla prospettata Fusione.

Ai fini della identificazione delle metodologie valutative ritenute applicabili sono stati considerati i seguenti elementi:

- le indicazioni della dottrina, nonché la prassi professionale nell'ambito di operazioni di aggregazione assimilabili all'operazione in oggetto;
- la specifica situazione economica, patrimoniale, finanziaria e regolamentare di BAPR e BPSA alla data di riferimento del 31 dicembre 2023;
- con riferimento a BPSA, le informazioni rese disponibili, l'assenza di dati previsionali *stand-alone* aggiornati e le risultanze dall'attività di due diligence svolta nel periodo tra marzo e aprile 2024;
- le indicazioni del mercato di riferimento.

Alla luce di tali elementi di considerazione, sono state sviluppate, secondo un approccio integrato, le seguenti prospettive di analisi:

- (1) prospettiva patrimoniale;
- (2) prospettiva del prezzo teorico di riferimento;
- (3) prospettiva del valore di rimborso delle azioni;
- (4) prospettiva di mercato.

6.2 Prospettive di analisi

6.2.1 Prospettiva patrimoniale

Sulla base di tale prospettiva, ai fini della determinazione dei valori relativi da attribuire alle Banche, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

Con riferimento a BAPR:

- Sono state considerate le consistenze patrimoniali al 31 dicembre 2023 come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto del dividendo in distribuzione a valere sull'utile dell'esercizio 2023.

Con riferimento a BPSA:

- Sono state considerate le consistenze patrimoniali al 31 dicembre 2023 come risultanti dall'ultimo progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- Al fine di tenere opportunamente conto della specifica situazione economica, patrimoniale, finanziaria e regolamentare della banca, sono state inoltre considerate: (i) le risultanze dell'attività di *due diligence* e (ii) gli specifici requisiti patrimoniali comunicati dalla Banca d'Italia in data 2 febbraio 2024 e il risultante *deficit* patrimoniale.
- Nella situazione patrimoniale della banca al 31 dicembre 2023, tenuto conto della difficoltà di raggiungere uno strutturale equilibrio reddituale, dell'assenza di un piano economico prospettico *stand-alone* e della Fusione come presupposto della continuità aziendale, non sono iscritte alcune imposte differite attive (“DTA”). Ai fini delle presenti analisi, il valore di tali DTA, ragionevolmente recuperabili dalla *combined entity*, è stato riconosciuto come componente di valore positiva di BPSA apportata alla Fusione.

6.2.2 Prospettiva del prezzo teorico di riferimento

Annualmente, le assemblee delle Banche, su proposta dei rispettivi consigli di amministrazione, approvano il valore di rimborso delle azioni ai sensi di legge e dello statuto.

Le *policy* delle due Banche sono sostanzialmente omogenee. Nell'ambito del processo di determinazione del valore di rimborso prevedono la stima del cosiddetto prezzo teorico di riferimento (“**Prezzo Teorico di Riferimento**”) sulla base del metodo *Dividend Discount Model* nella variante *excess capital*. Tale metodologia, comunemente adottata nel settore di riferimento, perviene alla valorizzazione sulla base del valore attuale dei flussi di cassa potenzialmente distribuibili agli azionisti nel rispetto di determinati livelli di patrimonializzazione.

Nell'ambito della prospettiva del Prezzo Teorico di Riferimento, ai fini della determinazione dei valori relativi da attribuire alle Banche, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

- Con riferimento a BAPR, è stato considerato il Prezzo Teorico di Riferimento determinato ai sensi della *policy* e comunicato ai soci nell’ambito della annuale proposta di definizione del prezzo di rimborso delle azioni.
- Con riferimento a BPSA, tenuto conto delle specifiche circostanze, la valorizzazione è stata stimata sulla base del multiplo Prezzo/Patrimonio Netto (“**P/BV**”) implicito nel Prezzo Teorico di Riferimento di BAPR, applicato alla consistenza patrimoniale rettificata di BPSA, in funzione delle risultanze della *due diligence* e del *deficit* patrimoniale a fronte dei requisiti di vigilanza. Come per la prospettiva patrimoniale precedentemente descritta, è stato inoltre riconosciuto a BPSA il valore delle DTA non iscritte in bilancio.

6.2.3 Prospettiva del valore di rimborso delle azioni

In tale prospettiva di analisi è stato osservato il rapporto di cambio corrispondente al rapporto fra i valori di rimborso delle azioni proposti dai consigli di amministrazione delle Banche alle rispettive assemblee dei soci.

6.2.4 Prospettiva di mercato

La prospettiva di analisi di mercato è stata sviluppata tenendo conto dell’osservazione del mercato organizzato e gestito da Vorvel Sim S.p.A. (“**Vorvel**”) e del mercato di Borsa.

Osservazione del mercato Vorvel

Vorvel organizza e gestisce un sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari (*Multilateral Trading Facility - MTF*), autorizzato da Consob e rivolto principalmente a clientela di tipo *retail* con la finalità di aumentarne la trasparenza, la liquidità e l’efficienza.

Sia BAPR che BPSA hanno aderito al segmento *Vorvel Equity Auction* del mercato gestito da Vorvel. A partire dal 15 giugno 2023, le negoziazioni del titolo BPSA sono state sospese.

Nell’ambito della prospettiva di mercato, ai fini della determinazione dei valori relativi da attribuire alle Banche, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

- Con riferimento a BAPR, è stato fatto riferimento alla quotazione specifica del titolo osservata sul mercato (media mensile a partire dal mese di maggio 2024).
- Con riferimento a BPSA, in assenza di specifiche quotazioni aggiornate, è stato applicato il multiplo P/BV medio rilevato con riferimento agli istituti bancari quotati sul mercato Vorvel (media mensile a partire dal mese di maggio 2024). Tale multiplo è stato quindi applicato alla consistenza patrimoniale di BPSA analogamente a quanto descritto nella prospettiva del Prezzo Teorico di Riferimento. Anche in questo caso è stato riconosciuto a BPSA il valore delle DTA non iscritte in bilancio.

Osservazione del mercato di Borsa

Nell'ambito di tale prospettiva di analisi è stato sviluppato il metodo dei Multipli di Borsa applicato attraverso la funzione della Regressione Lineare. In particolare, l'Analisi di Regressione Lineare è una metodologia di mercato che determina il valore di un'azienda in funzione della correlazione esistente tra due variabili.

Sulla base di un campione di banche italiane quotate sul mercato di Borsa, è stata sviluppata l'analisi di Regressione Lineare tenendo in considerazione esclusivamente gli istituti bancari che hanno mostrato una correlazione statisticamente significativa.

In particolare, è stata analizzata la correlazione esistente tra i multipli P/BV, rilevati in funzione della capitalizzazione di borsa media mensile osservata a partire dal mese di maggio 2024 e dell'indicatore di qualità creditizia NPE *ratio* netto (corrispondente al rapporto tra crediti netti deteriorati e crediti netti complessivi) osservato sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2023.

Ottenuta la funzione della retta di regressione, per BAPR e BPSA è stato considerato l'NPE *ratio* come risultante dall'ultimo bilancio tenendo conto, per BPSA, degli esiti dell'attività di *due diligence*.

Il multiplo P/BV derivante sulla base della retta di regressione è stato quindi applicato alle rispettive consistenze patrimoniali delle due Banche, analogamente a quanto descritto precedentemente. Anche in questo caso è stato riconosciuto a BPSA il valore delle DTA non iscritte in bilancio.

6.3 Determinazione del Rapporto di Cambio

Sulla base delle analisi sopra riportate, il Consiglio di Amministrazione di BAPR è pervenuto ai seguenti risultati in termini di Rapporto di Cambio (qui espressi in termini frazionari di numero di azioni BAPR per ciascuna azione BPSA):

Rapporto di cambio (numero azioni BAPR per ogni azione BPSA)		
Prospettiva patrimoniale		0,24x
Prospettiva del prezzo teorico di riferimento		0,29x
Prospettiva del valore di rimborso delle azioni		0,19x
Prospettiva di mercato		0,24x
Intervallo rapporto di cambio (minimo e massimo)	0,19x	-
		0,29x

Alla luce delle risultanze ottenute dalle prospettive di analisi descritte, il Consiglio di Amministrazione ha determinato il Rapporto di Cambio pari a numero 0,25 azioni BAPR per ogni azione BPSA, corrispondente a **numero 1 azione BAPR per numero 4 azioni di BPSA**.

6.4 Difficoltà incontrate

Nell'ambito delle analisi sopra descritte, sono stati incontrati i limiti e le difficoltà di seguito rappresentate:

- BPSA presenta difficoltà a raggiungere uno strutturale equilibrio reddituale ed è contraddistinta da una dotazione patrimoniale insufficiente rispetto ai requisiti richiesti dall'Autorità di Vigilanza. La prospettata Fusione costituisce il presupposto stesso delle continuità aziendale di BPSA. In tale contesto non risulta disponibile un piano industriale “stand-alone” aggiornato.
- Alla luce di tale specifica situazione, non sono risultate applicabili metodologie valutative analitiche basate sulla futura evoluzione economica e patrimoniale della banca.
- In considerazione dello strutturale disequilibrio reddituale di BPSA, sono risultate altresì non applicabili, neanche per analogia rispetto ad altre banche, metodologie valutative basate su indicatori economici, attuali o prospettici.
- Il titolo BPSA è sospeso dalle negoziazioni sul mercato Vorvel da circa un anno. Non è stato pertanto possibile rilevare i prezzi specifici di negoziazione su tale mercato. Per BPSA è stato pertanto fatto riferimento al multiplo sul patrimonio netto implicito nelle quotazioni degli altri titoli bancari sullo stesso mercato.
- Nell'ambito della prospettiva di analisi di mercato, si osserva inoltre, in tempi generali, una limitata liquidità dei titoli negoziati sulla piattaforma Vorvel.
- L'attuale contesto generale risulta contraddistinto dalle forti tensioni internazionali dovute ai conflitti in atto. L'evoluzione di tali conflitti non è ad oggi prevedibile e non sono di conseguenza stimabili le ripercussioni di natura economica, finanziaria, politica e sociale che potrebbero avere un impatto e modificare, anche in modo significativo, i riferimenti e le prospettive valutative adottate ai fini della stima del Rapporto di Cambio.
- Ciascuna prospettiva valutativa adottata è contraddistinta da limiti propri, in funzione delle sue specifiche caratteristiche e delle variabili sottostanti. Peraltra, l'adozione di una pluralità di prospettive di analisi - applicabili in funzione delle specifiche circostanze e delle informazioni disponibili - ha consentito di sottoporre a verifica sostanziale i risultati derivanti dall'applicazione delle medesime prospettive singolarmente considerate.

7. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Come previsto dal Progetto di Fusione, BAPR procederà, sulla base del Rapporto di Cambio, all'assegnazione a favore dei soci BPSA di azioni proprie di BAPR (e pertanto senza l'emissione di nuove azioni) in concambio delle azioni BPSA (le **“Azioni BAPR Oggetto di Assegnazione”**).

Le Azioni BAPR Oggetto di Assegnazione saranno messe a disposizione dei soci di BPSA in regime di dematerializzazione, avranno godimento regolare e parteciperanno agli utili di BAPR a partire dalla Data di Efficacia della Fusione.

Qualora, in applicazione del Rapporto di Cambio, a un azionista di BPSA spettasse di ricevere un numero non intero di Azioni BAPR Oggetto di Assegnazione, al medesimo verrà assegnato un numero intero di Azioni BAPR Oggetto di Assegnazione mediante arrotondamento all'unità immediatamente superiore.

Successivamente al perfezionamento della Fusione e a seguito della cancellazione di BPSA dal Registro delle Imprese, tutte le azioni di quest'ultima verranno annullate.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di BPSA per le operazioni di concambio.

8. ULTERIORI CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

L'Accordo Quadro disciplina taluni ulteriori elementi connessi alla Fusione che vengono di seguito sinteticamente descritti.

8.1 Diritto di Recesso

Gli azionisti di BPSA che non dovessero concorrere alle deliberazioni assembleari riguardanti la Fusione potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, comma 1, lett. g), del Codice Civile, nonché degli artt. 2532 e seguenti del Codice Civile (“**Diritto di Recesso**”). Il Diritto di Recesso sorgerà in conseguenza delle seguenti previsioni contenute nel Nuovo Statuto:

- (1) regime di ripartizione degli utili diverso e più rigoroso rispetto a quello previsto dall'attuale statuto di BPSA (cfr. art. 52, comma 1, lett. b), del Nuovo Statuto);
- (2) per gli azionisti non soci di BPSA, numero minimo di azioni necessario per l'acquisto della qualità di socio di BAPR maggiore rispetto a quello oggi previsto dall'attuale statuto di BPSA (cfr. art. 54, comma 3, del Nuovo Statuto).

In ragione di quanto sopra, l'Accordo Quadro prevede che il consiglio di amministrazione di BPSA fornisca tempestivamente ai soci di BPSA tutte le informazioni necessarie al fine di consentire a questi di esercitare il Diritto di Recesso.

8.2 Gestione Interinale

Ai sensi dell'Accordo Quadro, durante il periodo compreso tra la data di sottoscrizione dello stesso e la Data di Efficacia della Fusione (il “**Periodo Interinale**”), BPSA dovrà operare in modo prudente e nei limiti dell'ordinaria amministrazione (con divieto quindi di porre in essere operazioni straordinarie), nel rispetto di ogni norma di legge e delle obbligazioni assunte. L'Accordo Quadro prevede altresì che, qualora BPSA intenda porre in essere durante il Periodo Interinale talune azioni, BPSA debba richiedere il preventivo consenso scritto di BAPR.

BAPR provvederà altresì ad identificare tra i propri dipendenti, per determinate aree operative, un soggetto incaricato di mantenere i rapporti con BPSA in relazione alla gestione dei flussi informativi tra le Banche con riferimento all'integrazione tra BPSA e BAPR (i “**Responsabili Operativi**”). Al riguardo, BPSA si è impegnata a tenere regolarmente e costantemente informati i Responsabili Operativi sull'andamento dei risultati economici e della situazione patrimoniale di BPSA e delle singole filiali della stessa. In aggiunta, a decorrere dalla data di avveramento delle Condizioni Sospensive al Deposito, i Responsabili Operativi, previa sottoscrizione di apposito impegno di riservatezza, avranno diritto di richiedere talune specifiche informazioni e di accedere ai locali, ai libri, ai registri e agli altri documenti di BPSA, nonché di interloquire direttamente con i dipendenti, direttori, dirigenti, revisori e altri consulenti di BPSA.

8.3 Governance di BAPR post Fusione

Ai sensi dell'Accordo Quadro, nelle ipotesi e alle condizioni di seguito indicate, BAPR si è impegnata a far sì che (i) il consiglio di amministrazione dell'entità risultante dalla Fusione venga integrato con due ulteriori membri, portando così a 13 il numero dei consiglieri di amministrazione; (ii) tali nuovi amministratori vengano designati da BPSA.

Qualora il Diritto di Recesso sia stato esercitato da parte degli azionisti di BPSA titolari di un numero di azioni tale da determinare un controvalore massimo complessivo delle azioni BPSA oggetto di rimborso inferiore all'importo di Euro 2.000.000,00 (due milioni/oo), i due nuovi amministratori saranno, entrambi, designati da BPSA.

Qualora, invece, il Diritto di Recesso sia stato esercitato da parte degli azionisti di BPSA titolari di un numero di azioni tale da determinare un controvalore massimo complessivo delle azioni BPSA oggetto di rimborso compreso tra Euro 2.000.000,00 (due milioni/oo) ed Euro 3.000.000,00 (tre milioni/oo), BPSA avrà diritto di designare solo uno dei due nuovi amministratori.

Al contrario, nel caso in cui il Diritto di Recesso sia stato esercitato da parte degli azionisti di BPSA titolari di un numero di azioni tale da determinare un controvalore massimo complessivo delle azioni BPSA oggetto di rimborso eccedente l'importo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/oo), BAPR sarà libera di non procedere all'integrazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e, anche qualora decidesse di provvedere a tale integrazione, BPSA non avrà diritto di designare alcuno dei due nuovi amministratori.

I nuovi amministratori eventualmente nominati rimarranno in carica, con l'intero organo, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

Ai sensi dell'Accordo Quadro, verranno inoltre istituiti 2 (due) comitati territoriali con funzioni consultive verso il consiglio di amministrazione dell'entità risultante dalla Fusione, aventi come area geografica di riferimento, rispettivamente, la Sicilia orientale e la Sicilia occidentale. BAPR sarà libera di non procedere alla istituzione di tali comitati territoriali qualora il Diritto di Recesso venga esercitato da parte degli azionisti di BPSA titolari di un numero di azioni tale da determinare un controvalore

massimo complessivo delle azioni BPSA oggetto di rimborso non eccedente l'importo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/oo).

La presente Relazione verrà depositata e messa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il Progetto di Fusione, unitamente ai documenti di seguito indicati:

- (1) il Progetto di Fusione;
- (2) la relazione dell'Esperto;
- (3) i bilanci degli ultimi tre esercizi corredati della relazione sulla gestione e dalla relazione del revisore legale dei conti di BPSA e BAPR.

Ragusa, 28 giugno 2024

Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.

Arturo Schininà

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)